

Sentenza n. 10 depositata il 29 gennaio 2021

Materia: Concorrenza

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione **degli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione**

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: **Legge della Regione Calabria 25 novembre 2019, n.46** “Modifica alla lettera a, comma 2 dell’art. 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17” **art. 1**

Esito: Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art.1 della legge della Regione Calabria 25 novembre 2019, n.46, recante “Modifica alla lettera a), comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n.17”

L’art. 1 della legge della Regione Calabria n. 46 del 2019 ha modificato la lettera a, comma 2 dell’art. 14 della legge regionale n. 17 del 2005 che così prevedeva: “*Nelle more dell’approvazione del PCS (Piano comunale di spiaggia), in deroga a quanto disposto dal comma 1, possono essere rilasciate: concessioni demaniali marittime stagionali...*”

In sostanza, la disposizione originaria sopra riportata era finalizzata a dettare regole di salvaguardia, in attesa dell’approvazione del Piano comunale di spiaggia, vietando in linea di principio nuove concessioni e consentendo soltanto il rilascio di concessioni strettamente temporanee, legate alle attività stagionali di settore.

La modifica apportata dall’art. 1 della l.r. 46 del 2019, da un lato, consente che le menzionate concessioni possano *essere rilasciate “o comunque rinnovate”*; dall’altro, sostituisce le parole “*concessioni demaniali marittime stagionali*” con le parole “*concessioni demaniali pluriennali di natura stagionale*”.

La suddetta modifica che consente di *rilasciare o comunque di rinnovare tali concessioni* e non prevede limiti temporali alla durata delle concessioni (*concessioni demaniali pluriennali*), è stata censurata dal Presidente del Consiglio dei ministri che ha rilevato il contrasto dell’intervento legislativo regionale con i principi della normativa statale e dell’Unione europea dettati a tutela della libera concorrenza.

Per il ricorrente, l’art. 1 della l.r. n.46 del 2019, disponendo in ambito materiale “tutela della concorrenza”, riservato alla legislazione statale, viola innanzitutto l’art. 117, secondo comma, lett.e), Cost.

E' inoltre denunciata la violazione dell'art. 3 della Cost, per irragionevolezza. Viene in proposito rilevato il contrasto della disposizione modificante (art. 1, l.r. n. 46 del 2019) con la disposizione modificata (art. 14, comma 2, lett. a) della l.r. n. 17 del 2005) finalizzata a principi di salvaguardia in linea con la normativa che tutela la concorrenza.

Infine, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 97, Cost., che tutela il buon andamento della pubblica amministrazione, principio che richiede l'adozione delle procedure dell'evidenza pubblica per il rilascio o il rinnovo delle concessioni demaniali.

La Corte ha ritenuto illegittima la disposizione di modifica che consente il rinnovo delle concessioni già esistenti, un'ipotesi che finisce per *“essere sottratta alle procedure ad evidenza pubblica conformi ai principi, comunitari e statali, di tutela della concorrenza [...] e per consentire de facto la mera prosecuzione dei rapporti concessori già in essere [...] in favore dei precedenti titolari”*.

In riferimento alla possibile durata pluriennale delle concessioni di cui alla lettera a) dell'art.14, comma 2, della l.r. n.17 del 2005, come modificata dall'impugnato art. 1 della l.r. n. 46 del 2019 - per la Corte - la previsione *“comporta la possibilità del rilascio(o del rinnovo) di tali concessioni per periodi del tutto indeterminati in favore di un unico titolare, che risulterebbe così ingiustificatamente privilegiato rispetto a ogni altro possibile interessato, in violazione – anche in questo caso – dei principi di tutela della concorrenza.*

Infine, la Corte ha riconfermato la mancanza di legittimazione delle Regioni ad adottare discipline che si sovrappongono a quelle statali in ambito riservato ed ha ritenuto assorbite le censure avanzate dal ricorrente in riferimento agli artt. 3 e 97, Cost.